

Provvedimento per la concessione e la gestione
dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

(doc. gen. n. 1194/1997)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.

- Ufficio Ordinamento -

Allegato alla deliberazione del C.D. n.5890/1997

doc. gen. n.1194 - 1997

Provvedimento per la concessione e la gestione dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.)

(ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/79, dell'art. 28 del DPR n. 346/83, dell'art. 24 del DPR n. 171/91 e dell' art. 51 del CCNL del 7.10.1996)

*A cura
della Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.
Ufficio Ordinamento*

12 dicembre 1997

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 5890

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 12 dicembre 1997, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 35;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Regolamento Generale dell'I.N.F.N. (doc. gen. 1100/1995 - rev.), approvato in data 2 giugno 1995 con deliberazione n. 5114 del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 146 del 24 giugno 1995;
- visto l'art. 10 del Regolamento Generale dell'I.N.F.N.;
- visto, in particolare, il comma 4, lett. h), del citato articolo;
- vista la propria deliberazione n. 4322 del 29 gennaio 1993 con la quale sono state approvate le "Norme per la concessione e la gestione dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti (art. 59 del D.P.R. n. 509/79, art. 28 del D.P.R. n. 346/83 e art. 24 del del D.P.R. n. 171/91) (doc.gen. n. 1039/93);
- ritenuto necessario apportare modifiche alle norme sopracitate per adeguarle alle nuove disposizioni contrattuali previste dall'art. 51 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché ad ulteriori esigenze fin qui manifestatesi;
- sentite le Organizzazioni Sindacali in data 9 dicembre 1997;
- dato atto che la Commissione del Personale, regolarmente convocata per il giorno 11 dicembre 1997, previa messa a disposizione degli atti istruttori, non si è potuta riunire per mancanza del numero legale e non ha potuto esprimere il proprio parere sulla presente deliberazione;
- vista la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N. nella sua riunione dell'11 dicembre 1997;
- con voti n. 31 a favore;
- visto il risultato della votazione

delibera

di adottare, in sostituzione dei precedenti, l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il "Provvedimento per la concessione e la gestione dei mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" (doc. gen. n. 1194/1997).

Art. 1

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato in favore dei dipendenti di ruolo in servizio.

2. I mutui edilizi a tasso agevolato sono concessi a norma dell'art. 59 D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dell'art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1996.

Art. 3

1. L'importo richiesto non può superare l'ammontare massimo di 100 milioni di lire.
2. L'importo del mutuo è inoltre contenuto, per l'I.N.F.N., entro il limite dell'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata e, per l'Istituto Italiano di Credito Fondiario, entro il limite del 75% del valore stimato dall'Istituto stesso.
3. In caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione, di un immobile in regime di comproprietà, i limiti costituiti dall'80% della spesa dell'alloggio, sono determinati in ragione della quota di comproprietà.
4. Non si ha riguardo alla quota ma all'intero importo del mutuo nel caso in cui la comproprietà derivi dal regime di comunione dei beni tra i coniugi.
5. I dipendenti che hanno ottenuto dall'I.N.F.N. un prestito per gli eventi di cui ai punti a), b), c) dell'art. 2 e che successivamente ottengono per lo stesso evento il mutuo, debbono restituire in unica soluzione, entro 30 giorni dalla avvenuta concessione del mutuo, l'importo residuo del prestito maggiorato degli interessi maturati alla data della restituzione. E' concessa la facoltà al dipendente di richiedere che l'importo di cui sopra venga detratto da quello da concedere a titolo di mutuo.

Art. 5

1. La Commissione di cui al successivo art. 6 formula tre distinte graduatorie avuto riguardo alle richieste di cui, rispettivamente, ai punti a), b) e c) del precedente art. 2. Tali graduatorie sono formulate prendendo in esame le domande presentate entro il 28 febbraio e 30 settembre di ciascun anno.
2. Il dipendente che per due volte consecutive sia stato immesso in graduatoria utile ai fini dell'ottenimento del mutuo e che, ambedue le volte, per qualsiasi motivo, sia decaduto o abbia rinunciato, non può riproporre domanda di mutuo alla scadenza immediatamente successiva.
3. L'Istituto Italiano di Credito Fondiario provvede ad espletare tutti gli atti necessari per la concessione del mutuo fino all'importo massimo deliberato dalla Commissione di cui all'art. 6, instaurando a tal punto un rapporto diretto con il beneficiario del mutuo, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'I.N.F.N..
4. Beneficiari dei mutui edilizi a tasso agevolato sono i dipendenti I.N.F.N. e pertanto il mutuo, una volta accordato, deve essere intestato esclusivamente al dipendente richiedente con esclusione del coniuge o eventuali terze persone.
5. Il dipendente che ha ottenuto il beneficio del mutuo edilizio, deve far pervenire alla Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'Istituto, entro sei mesi dalla data di erogazione del mutuo edilizio da parte dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario, copia della prima cartella di mutuo pagata.
6. L'alloggio oggetto del mutuo non può essere ceduto, a titolo oneroso o gratuito, nè dato in locazione, prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata, salvo successione o casi di obiettivo ed accertato impedimento all'uso dell'alloggio che dovranno essere esaminati dalla Commissione di cui all'art. 6.

- | | |
|---|-----|
| o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio | 0,5 |
| l) dipendenti esclusi dal trattamento integrativo di previdenza | 3 |
7. Nel caso di dipendenti classificati ex aequo nella graduatoria degli ammessi al mutuo è preferito nell'ordine:
- a) il dipendente contro cui sia stato emesso sfratto esecutivo;
 - b) il dipendente con nucleo familiare più numeroso;
 - c) il dipendente il cui nucleo familiare abbia percepito minor reddito, desunto dall'ultima dichiarazione (mod. 740, mod. 101 o similari);
 - d) il dipendente che, in ordine temporale, abbia provveduto al prelievo di acquisto o all'inizio dei lavori di costruzione;
 - e) il dipendente che abbia una maggiore anzianità anagrafica.
8. In conformità alla legge 9.12.1977, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il dipendente avente il coniuge che lavora e che percepisce dal suo datore di lavoro gli assegni familiari per le persone a carico, beneficerà ugualmente - ai fini della attribuzione del punteggio - dei punti per i figli (punti due ciascuno) anche se essi sono a carico del coniuge.
9. Il dipendente dovrà inserire fra la documentazione elencata all'art. 10, da allegare alla domanda di mutuo edilizio, una dichiarazione sottoscritta dal proprio coniuge dalla quale risulti che lo stesso non ha beneficiato di altro mutuo edilizio agevolato.

Articolo 9

1. Il mutuo non può essere erogato per l'acquisto o la costruzione di:

a) abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969 ovvero accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abitazioni la cui superficie utile netta sia superiore a mq. 130 per nucleo familiare sino a quattro persone compreso il richiedente salvo deroghe previste da leggi regionali e/o norme urbanistiche comunali. Per nuclei familiari di oltre quattro persone è consentito l'aumento di 16 mq. di superficie utile per ogni persona in più oltre le suddette quattro persone.

2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi i soggetti che figurano all'art. 7, comma 6, lett. a).

3. Non vengono computati i vani di altezza media inferiore a m. 2, i seminterrati, le scale interne e gli armadi a muro fino ad un massimo, rispettivamente, di mq. 2.

4. Le superfici scoperte (terrazze, giardini), se inedificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, non sono computabili agli effetti della superficie massima di cui al presente articolo; in caso contrario concorrono nella determinazione della superficie massima suddetta, sia nel caso di acquisto che nel caso di costruzione della casa di abitazione.

5. Il rispetto delle caratteristiche indicate deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal dipendente sotto la propria personale responsabilità.

6. Il limite di superficie di cui al precedente comma 1, lett. b), non opera qualora il mutuo sia richiesto per i motivi di cui all'art. 2, punto c), del presente provvedimento, purchè risponda ai limiti previsti al comma 1, lett. a), del presente articolo.